



## Comune di Santena



Città di Camillo Cavour

Santena, 22 GEN. 2014

N. 5

### **RINNOVO ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI SANTENA DI IMMOBILE REALIZZATO IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE - ESECUZIONE SENTENZA TAR PIEMONTE SEZ. I^ N. 107/2013-**

#### **IL DIRIGENTE**

Premesso che :

- Il signor Rocco CAPOMOLLA è proprietario in Santena di un appezzamento di terreno censito al C.T., Foglio 14; mappale 189. Il fondo, che ha una superficie complessiva di are 34, risulta compreso tra le vie Berrino e Trinità, in fascia di rispetto cimiteriale;
- In data 13 ottobre 2008 gli Agenti di Polizia Municipale accertavano e segnalavano all'Ufficio Tecnico Comunale che su detto appezzamento di terreno insisteva un basso fabbricato in muratura, ma già dotato di pavimentazione ed impiantistica (energia elettrica, rifornimento idrico e riscaldamento), avente le dimensioni di mt. 17 (lunghezza) x mt. 7 (larghezza) x mt. 2,70 (altezza misurata al soffitto); il fabbricato risultava composto da nr. 5 vani;
- A seguito della predetta relazione di servizio l'Ufficio Tecnico Comunale effettuava un sopralluogo presso la proprietà del Sig. Capomolla, che confermava sostanzialmente la relazione della P.M.; infatti veniva accertato quanto segue: "è in corso di costruzione un fabbricato di abitazione delle dimensioni esterne di mt. 16,00 x 6,10 x 3,00 di altezza, suddiviso internamente in cinque locali, due dei quali dotati rispettivamente di predisposizione a cucinino e servizio igienico; l'immobile è in avanzato stato di costruzione e, oltre alle operazioni di finitura, non sono ancora stati posati i serramenti, sia interni che esterni; sono invece presenti le reti distributive dell'acqua, del riscaldamento, dell'elettricità e degli scarichi fognari; nella zona antistante il fabbricato è altresì visibile la sommità (tombini) di due impianti interrati, verosimilmente riconducibili a serbatoio gas e vasca raccolta reflui";
- I servizi tecnici comunali accertavano che tutte le opere edili erano state realizzate abusivamente, in assenza di Permesso di Costruire e in zona ricompresa nella fascia di rispetto del Cimitero Comunale ove vige il vincolo di inedificabilità assoluta e, pertanto, assoggettate alle procedure indicate all'art. 31 D.P.R. 380/2001;
- Con nota del 20 ottobre 2008 prot. n. 12065 il Dirigente dei Servizi Tecnici

- comunicava l'avvio del procedimento sanzionatorio, assegnando al ricorrente il termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni;
- Le osservazioni e le memorie difensive pervenivano al Comune di Santena in data 5 dicembre 2008, ma le stesse non contenevano elementi idonei a giustificare una differente valutazione dell'abuso emergente;
  - Con ordinanza n. 2 del 8/01/2009 il Dirigente dei Servizi Tecnici ingiungeva quindi la demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi;
  - Avverso l'ordinanza di demolizione il sig Rocco Capomolla depositava ricorso giurisdizionale al Tar Piemonte (R.G. 350/2009) chiedendo l'annullamento del provvedimento, previa sospensione;
  - Il Tar Piemonte - sez. I - con Ordinanza n. 200900328 in data 24/04/2009 respingeva la richiesta di sospensione, statuendo quanto segue: *"l'abuso commesso esorbita dai limiti della ristrutturazione e del recupero sostanziando un intervento di nuova costruzione"*;
  - In data 05/06/2009 il Sig. Capomolla avanzava per l'immobile in questione istanza di sanatoria ex-art. 36 del D.P.R. 380/01;
  - La Commissione Edilizia - riunitasi in seduta del 22/06/2009 - esprimeva parere contrario ed il Dirigente dei Servizi Tecnici comunicava al Sig. Capomolla il "preavviso di diniego" in data 01/07/2009;
  - In data 06/10/2009 il Dirigente dei Servizi Tecnici, esaminate le osservazioni formulate dal Geom. Fabrizio Vaglianti in qualità di tecnico incaricato dal Sig. Capomolla (già valutate dalla Commissione Edilizia durante la seduta del 21/09/2009, senza che fosse possibile ravvisare elementi utili a modificare il precedente parere negativo, già espresso nella seduta del 22/06/2009), comunicava al Sig. Capomolla il rigetto definitivo dell'istanza di sanatoria;
  - Avverso il provvedimento di diniego alla domanda di sanatoria il Sig. Capomolla presentava ricorso Straordinario al Capo dello Stato, che veniva respinto con decreto del Presidente della Repubblica in data 11.1.2012;
  - Il Comune di Santena, accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione, con ordinanza n. 39 del 13/11/2011 disponeva ai sensi dell'art. 31 c. 3 e 4 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001:
    - *"L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di proprietà del ricorrente sita in Via Trinità individuata in catasto terreni al F. 14 mappale n. 217, per una superficie complessiva di mq 745 pari "a circa dieci volte la superficie abusivamente costruita;"*
    - *L'immissione nel possesso dell'opera e dell'area di pertinenza dalla data di notifica del provvedimento;*
    - *La trascrizione del provvedimento presso l'Ufficio dei registri Immobiliari di Torino II."*

Con ricorso giurisdizionale al Tar Piemonte R.G. 140/2012 il Sig. Capomolla impugnava il provvedimento di acquisizione;

Il TAR Piemonte con sentenza n. 107/2013 accoglieva il ricorso, ravvisando vizi procedurali e carenze motivazionali inerenti il procedimento di acquisizione e il criterio di individuazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale;

Il Comune di Santena, con nota del 22.3.2013 prot. 3811, rinnovava il procedimento di acquisizione al patrimonio comunale uniformandosi alle indicazioni (prescrizioni) del Tar Piemonte, prospettando al responsabile dell'abuso la duplice alternativa tra:

*-Dichiarare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la Sua espressa ed irrevocabile volontà di demolire direttamente e con oneri a Suo carico il manufatto abusivo. La dichiarazione (...) dovrà essere corredata da un piano di demolizione che indichi i tempi e i modi di esecuzione dell'intervento, specifichi la data inizio e conclusione lavori, la nomina del direttore dei lavori e l'impresa individuata. Per la demolizione dovrà quindi presentare al Comune di Santena apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) entro 30 giorni dalla data di presentazione della suddetta dichiarazione e concludere la demolizione entro e non oltre 180 giorni dalla presentazione della S.C.I.A. stessa.  
In caso di demolizione, permane l'obbligo a Suo carico di rimborsare le spese sostenute dal Comune (spese di frazionamento, istruttoria, spese tecniche) ma ciò Le consentirebbe di conservare la proprietà del terreno" - ovvero -  
-Alternativamente, produrre Sue osservazioni relativamente ai criteri adottati dal Comune nel procedimento di individuazione dell'area oggetto di acquisizione.*

La nota di avvio del procedimento esplicitava inoltre i criteri adottati per l'individuazione dell'area e le conseguenze in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione:

*- "La superficie che verrebbe acquisita al patrimonio comunale è quella strettamente necessaria per assicurare al Comune di Santena l'accesso all'immobile necessario per le opere di demolizione ed è comunque nei suoi limiti dimensionali, inferiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.  
- L'appezzamento di terreno che rimarrebbe di Sua proprietà non resterebbe intercluso, affacciando sulla pubblica via (Via Trinità) per 65 metri circa e la strada comunale è priva di vincoli e limitazioni discendenti dal P.R.G.C. riguardanti la realizzazione di nuovi accessi autonomi ed indipendenti e non sussistono vincoli e servitù discendenti dal piano regolatore che interferiscono sugli accessi autonomi. Detto terreno è a destinazione agricola inserito nella fascia di rispetto cimiteriale".*

In data 22 aprile 2013 il Sig. Rocco Capomolla depositava le sue osservazioni e controdeduzioni.

Con nota del 3 maggio 2013 prot. 5315 il Comune di Santena, rilevava che: *"le argomentazioni addotte per contestare la legittimità del procedimento sono infondate e pretestuose, formulate con finalità meramente dilatorie del termine conclusivo del procedimento, giudicando palese l'intento di sottrarsi all'obbligo di demolire l'immobile abusivo".*

Il Comune di Santena rimarcava l'interesse sostanziale alla demolizione dell'immobile, considerata la gravità della vicenda: l'edificazione abusiva è intervenuta nella fascia di rispetto cimiteriale. La controversia, risalente al 2007, è stata oggetto del pronunciamento definitivo del Capo dello Stato in data 11 gennaio 2011, ed è stata accertata l'abusività e l'insanabilità del fabbricato.

Nella nota del Comune si concludeva che la perimetrazione dell'area eseguita dall'Ufficio Tecnico comunale non può essere tacciata di irragionevolezza, sia per il contenuto delle motivazioni addotte (assolutamente fondate), sia perché la legge attribuisce discrezionalità tecnica all'Autorità procedente. Si invitava il responsabile dell'abuso ad avanzare una proposta di differente perimetrazione dell'area e a non contestare astrattamente i criteri e le modalità applicate dal Comune di Santena.

Il Comune di Santena invitava l'interessato a depositare, entro 10 giorni, una proposta alternativa di cessione dell'area, ponendo le seguenti ragionevoli prescrizioni:

- il fondo oggetto di acquisizione al patrimonio comunale non dovrà essere intercluso e non dovrà avere una superficie inferiore al sedime edificato abusivamente;
- dovrà essere individuata e rappresentata cartograficamente, in una planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato, l'area interessata dal procedimento ablativo;
- dovrà essere comunicato il nominativo del Tecnico che effettuerà il frazionamento.

Il Comune di Santena avvisava, infine, che - in caso di mancato riscontro - l'Amministrazione avrebbe adottato il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale relativo all'area catastalmente identificata: Comune di Santena, foglio n. 14 mappale n. 217 contenente altresì l'ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino di effettuare le conseguenti variazioni, fatto salvo il diritto del Comune al recupero coattivo delle spese sostenute e al risarcimento dei danni.

In data 2 agosto 2013, con atto n. 99, il Dirigente emanava il "Decreto di fissazione del termine per la verifica dell'ottemperanza dell'ordine di demolizione dell'immobile (ubicato tra le Vie Berrino e Trinità - identificato al catasto terreni: Comune di Santena, Foglio n. 14, mappale n. 217) - proprietà sig. Rocco Capomolla". Con il medesimo atto, si fissava il termine per il sopralluogo a 90 giorni in data 11 novembre 2013 presso il sito ove si trova l'immobile, specificando altresì che il sig. Capomolla aveva la possibilità di partecipare al procedimento, assistendo al sopralluogo e alle operazioni di accertamento.

Successivamente (in data 12 settembre 2013) il Sig. Capomolla indirizzava al Comune di Santena l'istanza per ottenere il permesso di costruire in sanatoria di fabbricato rurale ad uso deposito sito in Via Trinità.

In data 15 ottobre 2013 con lettera prot. n. 11008 il Dirigente Servizi Tecnici comunicava ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 l'avviso di adozione di provvedimento negativo a seguito del parere contrario, espresso dalla Commissione Edilizia, alla sanatoria richiesta. "Trattasi, infatti, di istanza di cambio di destinazione d'uso di un immobile abusivamente edificato in zona di rispetto cimiteriale in violazione alle norme di P.R.G.C. che ne prevedono l'inedificabilità e il manufatto abusivo, indipendentemente dalla sua destinazione d'uso, non può essere sanato, in quanto l'illegittimità non è riconducibile alle modalità di utilizzo dell'immobile, ma deriva dalla realizzazione e dall'esistenza del manufatto stesso".

In data 29 ottobre 2013 veniva emanato il provvedimento dirigenziale di rigetto della richiesta di sanatoria avanzata dal Sig. Rocco Capomolla inerente i lavori di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso, in fabbricato rurale ad uso deposito, di un fabbricato di civile abitazione abusivamente realizzato.

In data 11 novembre 2013 il Comune di Santena in contraddittorio con il Sig. Capomolla accertava, ai sensi dell'art. 31 c. 4 del D.P.R. 380/2000, l'inottemperanza delle ordinanze di demolizione. In presenza del responsabile dell'abuso - e proprietario dell'area - Sig. Rocco Capomolla, gli organi competenti rilevavano la mancata demolizione della struttura abusivamente realizzata, essendo *"rimaste invariate la situazione muraria perimetrale dotata di serramenti e veranda, mobili da cucina e servizio igienico completo di apparecchi sanitari e rimangono funzionanti acqua ed energia elettrica"*. Il verbale veniva sottoscritto anche dal responsabile dell'abuso. (doc. 1 - Verbale di accertamento)

In data 21 Novembre 2013 ai sensi degli art. 7 e 8 veniva infine comunicato l'avvio del procedimento amministrativo di repressione degli abusi edilizi emersi a seguito del sopralluogo e consistenti nella realizzazione di un battuto di cemento, la realizzazione di un

cancello carraio e di uno pedonale, con annesse murature laterali di recinzione e che tali interventi risultano privi di titolo autorizzativo.

In data 30 dicembre 2013 veniva notificato al Comune di Santena il ricorso presentato al T.A.R. Piemonte, da parte del Sig. Capomolla, con istanza cautelare per l'annullamento del provvedimento dirigenziale del 29 ottobre 2013 n. 140 inerente lavori di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso in fabbricato rurale ad uso deposito di un fabbricato di civile abitazione abusivamente realizzato in Via Trinità.

Rilevato che:

- In presenza di opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali; trova applicazione l'art. 31 del D.P.R. n. 380/01 del 06.06.01 e s.m.i.;
- Richiamato l'art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, il quale prevede che l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire "costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente";
- Visto l'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, il quale prevede altresì che "l'area acquisita non possa essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita", e pertanto, a seguito di frazionamento, la superficie da acquisire, comprensiva dell'immobile abusivamente realizzato, risulta di mq. 745, identificata a Catasto Terreni al F. 14 mappale n. 217; (Doc. 2 – visura catastale).
- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto lo Statuto del Comune;
- Ravvisato che pertanto, nella fattispecie, stante il perdurare dell'inadempimento all'ordine di demolizione e il permanere delle conseguenze dell'illecito edilizio, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto affinché si disponga l'acquisizione gratuita del suddetto immobile al patrimonio comunale così catastalmente identificato: Comune di Santena, foglio n. 14 mappale n. 217;
- Dato atto che gli atti richiamati in premessa fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che le motivazioni sottese si intendono esplicitate anche "per relationem" negli atti adottati nel corso del procedimento;

Rilevato che la giurisprudenza amministrativa si è da tempo orientata verso il principio per cui il "vincolo cimiteriale di inedificabilità viene ad imporsi ex se, con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento di strumenti urbanistici; i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla esistenza o sui limiti di tal vincolo (Cons. di Stato, sez. V, n. 519/1996). Sia l'art. 338 T.U. R.D. n. 1265/1934, sia l'art. 57 del D.P.R. N. 285/1990 dispongono il divieto di costruire o ampliare edifici intorno ai cimiteri, imponendo una fascia di rispetto. Tali disposizioni determinino il regime giuridico delle aree rientranti nella fascia di rispetto cimiteriale e si applichino indipendentemente da quale sia la loro destinazione prevista dal Piano regolatore (Cons. di Stato, sez. IV n. 4415/2007).

**ORDINA**

- **Il rilascio dell'immobile abusivo sgombrato da persone e cose**, immediatamente e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione della presente ordinanza, con conseguente immissione in possesso del Comune di Santena, ad ogni effetto di legge, nell'immobile abusivo e nell'area di pertinenza dell'abuso.
- **L'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Santena** dell'area sita in via Trinità s.n.c., meglio individuata al **Catasto Terreni al Foglio n. 14 mappale n. 217**, sulla quale sono presenti opere realizzate in assenza di Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001;

**RIMETTE**

Alla discrezionalità del Consiglio Comunale di Santena le successive determinazioni inerenti l'esecuzione della demolizione d'ufficio in danno al responsabile dell'abuso ovvero l'eventuale utilizzazione o destinazione del bene nei limiti consentiti dalla legge.

**DISPONE**

1. **La notifica del presente atto al Sig. CAPOMOLLA Rocco**, nato ad Arena (Vv) il 26/10/67 e residente a Villastellone, Via Tetti Mauriti n. 26, in qualità di proprietario del terreno e diretto responsabile dell'illecito edilizio descritto in narrativa.
2. **Alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino la trascrizione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Torino II** ai sensi dell'art. 31, comma 4, del citato D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, **a favore del Comune di Santena, dell'area catastalmente identificata: Comune di Santena, foglio n. 14 mappale n. 217** ubicata tra le Vie Berrino e Trinità, una volta divenuto definitivo ed esecutivo il provvedimento di acquisizione.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07/08/1990 n. 241 si avverte che il responsabile del presente procedimento è il Geom. Claudio COTTINI, Resp. Servizi Pianificazione e Gestione del Territorio - U.O. Pianificazione Territorio del Comune di Santena.

Avverso la presente ordinanza è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Copia del presente atto dovrà essere notificato all'interessato ed inviata, per conoscenza, alla Procura della Repubblica, nonché al Sig. Presidente della Giunta Regionale.


All.ti:

Doc. 1:Verbale di accertamento del 11/11/2013

Doc. 2:Visura catastale



**IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI  
E DEL TERRITORIO  
(Ing. Nicola PALABELLA)**



## VERBALE DI ACCERTAMENTO

(art. 13 - legge 24/11/81, n. 689)

L'anno 2013 addì 11 del mese di NOVEMBRE alle ore 10.00  
in località VIA TRINITA' - ARSO PRESSI cimitero del Comune di SANTENA  
I sottoscritti agenti di p.m. ALBERTO G. TORRES S. - IAC. FAZARSKA  
FRAN. COTTI M. G.  
hanno proceduto:

- ad assumere informazioni;
- ad effettuare un'ispezione in luogo diverso dalla privata dimora;
- ad effettuare rilievi segnaletici;
- ad effettuare rilievi descrittivi;
- ad effettuare rilievi fotografici;
- ad effettuare operazioni tecniche;
- a constatare i fatti;

di cui si riferisce di seguito.

NEL CORSO DEL SOPRALUOGO SI POTEA ACCERTARE CHE:  
L'OPERA ABUSIVAMENTE REALIZZATA E OGGI IN CORSO DI DEMOLIZIONE  
DI DEMOLIZIONE R. 02 del 08/4/2009 - L'OPERA PRESENTA  
ANCORA PRESENTI: SONO ANCORA PRESENTI I  
SERVIZI (PORTE E FINESTRE) E QUELLI  
INTERI - I MOBILI DELLA CUCINA SONO ANCORA  
PRESENTI CON ACQUA CORRENTE FUNZIONANTE MADRANO FERRO  
SERVIZIO ILLUMINAZIONE COMPLETO DI SANITARI E ACCESSORI  
TUTTI FUNZIONANTI - E' STATA RIMOSSA LA PARTE  
ADIBITA A CAMERA DA LETTO - LA PARTE SOGGIORNO  
SONO STATI RIMOSSI I MOBILI -  
SONO FUNZIONANTI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA  
SI PRENDE ATTO CHE LA TETTOIA REALIZZATA  
CON COLONNE IN FERRO E PANNELLI ISOLANTI IN METALLO  
E' STATA RIMOSSA E SONO ANDATI SUI BATTENTI

segue

IN CEMENTO ANCORA PRESENTE - IL BASSO  
 FABBRICATO IN METALLO POSIZ. USPO: UTA  
 TRINTE È STATO DIMOSSO -  
 MANUTATI ACCERTATI IL 24/10/2013 - NEL PRECEDENTE  
 SOPRALUOGO -  
 - SOGG. ANCORA PRESENTI LE COLONNINE IN MANUTATO  
 CHE ALI QUANI È FISSATO CON CAVELLO INIETTO  
 È FORA PERSONALE IN TERZO - CON MOLTO IN  
 MATTONI DI RECINZIONE  
 - È ANCORA PRESENTE LA TETTOIA CON COLONNINE IN  
 LEGNO E TRAVI DI LEGNATURA ALTA COME IL  
 FABBRICATO È PER LA SUA TETTOIA LEGNATA PERSONALE -

Quanto sopra accertato

- costituisce;
- potrebbe costituire;

violazione a

Si rendono necessarie ulteriori indagini al fine di

Si allega

Gli agenti di p.m.

~~Esposito~~  
 Zampieri  
 [Signature]

[Signature]  
 [Signature]





CITTA' DI SANTENA

Arrivato il:

23 SET 2011

N. Prot. 22.10.215

Cat. .... Classe ..... Fasc. ....

Doc. 2

TIPO FRAZIONAMENTO

ATTO DI AGGIORNAMENTO

Attestato di Approvazione

Ufficio provinciale di: TORINO  
Protocollo: 2011/657156  
Data: 16/09/2011

Codice file PREGEO:

Pag. 1 di 1

Dati generali del tipo

Comune SANTENA Sez. Censuaria  
Foglio 14 Particelle 215  
Tecnico TAMAGNONE TERESA Qualifica GEOMETRA  
Provincia TORINO

Esiti dell'aggiornamento censuario

Sintesi delle variazioni

Di seguito si riportano i dati di approvazione che hanno determinato il corrispondente aggiornamento della Banca Dati:

Frazionamento

Operazione	Identificativo				Superficie			Natura	Lotti		Dati Censuari		R.D.	R.A.	Deduzioni
	Originale		Provvisorio	Definitivo	m <sup>2</sup>				Provvisorio	Definitivo	Qualità	Classe			
	principale	sub			ha	a	ca								
o	215	000			00000	34	00	SN			282		0	0	NO
v	215	000			00000	26	55	SN			000		0	0	NO
c		000	a	217	00000	07	45	SN			000		0	0	NO

Estremi di approvazione del tipo

Il presente TIPO FRAZIONAMENTO è stato redatto su estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio con prot. n. 0642141/2011 del 09/09/2011 e viene approvato perché riconosciuto conforme alle norme vigenti

Protocollo n.:	2011/TO0657156	Data di approvazione: 21/09/2011
----------------	----------------	----------------------------------

Il Tecnico: DEMNGI  
Il Direttore dell'Ufficio: DR. ING. GIOVANNI LAGANA  
(Responsabile del procedimento)

Dati amministrativo contabili

Ricevuta di cassa n.: 85948 Data di richiesta del servizio: 21/09/2011


Riscorsi € 93.00 di cui € 28.00 per l'imposta di bollo riscossa in modo virtuale ed € 65.00 per tributi speciali catastali





Provinciale di TORINO - Direttore: DR. ING. GIOVANNI LAGANA  
Ufficio Provinciale di Torino - Ufficio di aggiornamento cartografico - Atto di aggiornamento protocollo n. 2011/657156 del 21-09-2011

Attestato di Approvazione Cartografica



D=5000

Particelle: 215, 217





**Ricevuta di pagamento di euro 93,00**  
 Quietanza n. 1279594 del 21/09/2011

Richiedente: TMGTRS68S61G77S

Altri dati: Prospetto di liquidazione N. 85948 del 21/09/2011 dell'Ufficio Provinciale di TORINO

COSTO TOTALE DEI SERVIZI EURO 93,00

MODALITA' DI PAGAMENTO:

CONTO CORRENTE POSTALE euro 93,00

**PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE N. 1362852 del 21/09/2011**

Codice Servizio	Protocollo/ Codice Riscontro	Data di Richiesta del Servizio	Costo del Servizio	Elementi	Condizione	Tributo	Importo della Ricevuta	
RC167/Tipi mappali e di frazionamento	TO0657156	Aggiornamento FR Comune:1327 fog.14	93,00	1/tipo	Normale	886T	65,00	
				2/particelle -10	Normale	886T	0,00	
				1/pagine bollo	Normale	456T	28,00	
<b>TOTALI:</b>							<b>93,00</b>	<b>93,00</b>

Totale per tributo in EURO


TRIBUTI SPECIALI CATASTALI 886T **65,00**

IMPOSTA DI BOLLO 456T **28,00**

Bollo assolto in modo virtuale D.M. 15/12/1998

Il Cassiere  
 AGENTE CONTABILE(CSSGPP)





Direzione Centrale Pianificazione, Controllo e Amministrazione  
 Area Amministrazione e Finanza  
 Riscossioni Telematiche

Data: 09/09/2011  
 Ora: 08.06.03  
 Pagina: 1

**Ricevuta di pagamento di euro 44,00**  
 Quietanza n. 1233256 del 09/09/2011

Richiedente: TMGTRS68S61G77S

Altri dati: Prospetto di liquidazione N. 82915 del 09/09/2011 dell'Ufficio Provinciale di TORINO

COSTO TOTALE DEI SERVIZI EURO 44,00

MODALITA' DI PAGAMENTO:

CONTO CORRENTE POSTALE euro 44,00

**PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE N. 1312679 del 09/09/2011**

Codice Servizio	Protocollo/ Codice Riscontro	Dati di Richiesta del Servizio	Costo del Servizio	Elementi	Condizione	Tributo	Importo della Ricevuta
RC12E/Estratto di mappa per ff tm con wegis	TO0642141	Comune:1327 FG.14 p.le 215	44,00	1/copia	Normale	886T	16,00
				1/minuti	Normale	886T	0,00
				1/particelle	Normale	886T	0,00
				1/pagine bollo	Normale	456T	28,00

Totale per tributo in EURO

TOTALI:

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI 886T

IMPOSTA DI BOLLO 456T

Bollo assolto in modo virtuale D.M. 16/12/1998

Il Cassiere  
 AGENTE CONTABILE(CSSCIPP)



Ufficio del  
Catastro

# Visura per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 22/09/2011

Data: 22/09/2011 - Ora: 11.13.54

Visura n.: T146004 Pag: 1

Finis  
Provincia di Torino

Dati della richiesta	Comune di SANTENA ( Codice: 1327) Provincia di TORINO	
Catasto Terreni	Foglio: 14 Particella: 215	

Area di enti urbani e promiscui

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Pozz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha mca	Deduz		Reddito	Agrario
1	14	215			ENTE URBANO	26 55				FRAZIONAMENTO del 21/09/2011 n. 657156 1/2011 in atti dal 21/09/2011 (protocollo n. T09657156) presentato il 16/09/2011
Notifica		Partita		1						

Rilasciata da: Servizio Telematico





**Visura per immobile**  
**Situazione degli atti informatizzati al 22/09/2011**

Data: 22/09/2011 - Ora: 11.18.55  
 Visura n.: T150790 Pag: 1  
 Fine

Dati della richiesta		Comune di SANTENA (Codice: 1327)	
Catasto Terreni		Provincia di TORINO	
		Foglio: 14 Particella: 217	

Area di enti urbani e provinciali

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Pozz	Qualità Classe	Superficie(m <sup>2</sup> ) in area	Docuz		Reddito	Aggravio
1	14	217			ENTE URBANO	07 45				
Partita <input type="checkbox"/>										

ERAZIONAMENTO del 21/09/2011 n. 657156. l/2011 in  
 atti dal 21/09/2011 (protocollo n. TO0657156) presentato  
 il 16/09/2011

Rilasciato da: Servizio Telematico

